



Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

Modifica del 15 gennaio 2025

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sugli emolumenti USTRA è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

15 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 172.047.40

Allegato
(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

N. 6 e 7

Franchi

6	Riconoscimento (art. 17a cpv. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 ² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), notifica (art. 17c cpv. 2 OATV), revoca del riconoscimento (art. 17d cpv. 1 OATV) e verifica della plausibilità dei piani di controllo dei singoli organi (art. 19a cpv. 4 OATV)	
6.1	per procedura di riconoscimento	300
6.2	per procedura di notifica	200
6.3	per procedura di revoca	300
6.4	verifica della plausibilità piano di controllo	500
7	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale	fino a 5000

² RS 741.511